

LEGGE 2 dicembre 2025 , n. 182

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190)

Vigente al : 18-3-2026

Titolo III

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Misure di semplificazione in materia di università

Art. 53

Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.

3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche.

L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».